



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore Manutenzioni stabili – strade Gestione digitale del territorio e marketing urbano
Servizio Progettazione/manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali**

AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Sesto San Giovanni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34 del Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, recante "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 2019 ed in attuazione alla determinazione dirigenziale n. 199 del 20 febbraio 2019 di approvazione dell'avviso pubblico per l'adesione alla convenzione per lo svolgimento dei servizi istituzionali di competenza comunale, intende procedere all'affidamento dei servizi stessi ai soggetti che esercitano l'attività funebre, mediante adesione ad apposita convenzione.

1. Oggetto dell'avviso

Oggetto del presente avviso, in ossequio a quanto contenuto nella richiamata convenzione, sono i servizi di seguito indicati nel dettaglio:

- 1.** il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari, comprensivo della fornitura di tutto quanto necessario ad effettuare il servizio;
- 2.** il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, comprensivo della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;
- 3.** fornitura di feretro, incassamento, confezionamento e trasporto funebre dal luogo di decesso a quello della sepoltura nei cimiteri del Comune di Sesto San Giovanni, previa sosta in luogo di culto se richiesto, per persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Il soggetto che esercita l'attività funebre, in vigenza di adesione alla suddetta convenzione, non potrà rifiutarsi per alcuna ragione di svolgere il servizio, che dovrà essere sempre garantito ed eseguito sia durante i giorni feriali che in quelli festivi, sia durante le ore diurne che in quelle notturne, intendendosi per ore notturne quelle intercorrenti tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

2. Durata della convenzione

La convenzione è fissata in anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione della prima impresa aderente.

Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione si riserva di richiedere la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, a coloro che sottoscriveranno la convenzione relativa al presente avviso (approvata con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 29.1.2019), per il tempo necessario all'esperimento della procedura atta all'approvazione di una nuova convenzione, al termine di vigenza di quella attuale.

3. Tariffe dei servizi

Le tariffe sono così suddivise:

Tariffa diurna:	dalle ore 8.00 alle ore 20.00	€ 400,00 esente iva
Tariffa notturna:	dalle ore 20.00 alle ore 8.00	€ 500,00 esente iva

Tariffa festivi:	24 ore	€ 500,00 esente iva
Funerale di povertà o disinteresse dei familiari		€ 700,00 esente iva

4. Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati a cura del Dirigente del Settore preposto; l'impresa mensilmente dovrà far pervenire, via pec, l'elenco dei servizi svolti unitamente ai verbali di rimozione dell'Autorità che ha ordinato il servizio.

A seguito di comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale del Codice univoco di Gara (CIG) l'impresa provvederà all'emissione di regolare fattura elettronica; il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30gg. dal ricevimento della fattura.

5. Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.

6. Requisiti di partecipazione

Possono manifestare interesse all'affidamento dei servizi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 74 della Legge Regionale 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e dal vigente Regolamento della Regione Lombardia 9.11.2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale" e successive integrazioni e modificazioni;

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti l'iscrizione per l'attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione;

7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le imprese interessate, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare manifestazione di interesse in bollo (Euro 16,00), utilizzando l'allegato "Domanda di Partecipazione" debitamente compilato e firmato digitalmente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante compilazione del Modello F23, dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore della manifestazione d'interesse e ad essa allegata.

L'assolvimento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione potrà essere fatta tramite modello F23 utilizzando i seguenti codici:

Dati del Versamento.

6.1 Ufficio o Ente: TNM

10. Estremi atto o documento: 2019 DD 199 del 20-2-2019 .

11. Codice tributo: 456 T

12. Descrizione: imposta di bollo

L'Amministrazione richiederà al momento della sottoscrizione della convenzione copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata a nome dell'Impresa qualora la stessa non abbia sede operativa sul territorio comunale.

8. Avvio della Convenzione e termine di presentazione della documentazione

La Convenzione approvata con atto di Consiglio comunale n. 3 del 19.1.2019 prevede un'**adesione aperta**, così come stabilito dalla stessa all'art. 4.

Al fine di dare avvio al servizio previsto in convenzione, con la conseguente formulazione dell'elenco dei soggetti aderenti, dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio dell'Ente, ciascun interessato potrà presentare la propria istanza di partecipazione.

Il Responsabile del procedimento procederà, in seduta aperta al pubblico, in **data 14 marzo 2019 alle ore 10.30** a stilare il primo elenco dei soggetti le cui istanze siano pervenute entro la data di **13 marzo 2019 alle ore 12.00**.

Nella seduta pubblica si procederà alla verifica delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti da parte dei soggetti interessati.

Conclusasi tale operazione, per i soggetti ammessi, verrà stilato un elenco tenuto conto dell'ordine di presentazione al Protocollo del Comune della domanda di adesione al servizio da parte dell'impresa interessata.

Al termine di questa prima fase l'Amministrazione provvederà ai controlli di rito sulle dichiarazioni rese e al termine degli stessi, verrà confermata la presenza degli operatori economici in elenco che abbiano superato i suddetti controlli.

I soggetti che presenteranno istanza oltre il termine delle **ore 12 del giorno 13 marzo 2019** saranno considerati aderenti successivi e pertanto saranno inseriti in elenco, esperiti i medesimi controlli di rito sulle dichiarazioni così come avvenuto per i già convenzionati, al termine delle turnazioni dei soggetti che hanno presentato domanda entro i termini di cui al presente avviso.

Tutte le richieste di adesione dovranno pervenire a mezzo **PEC**, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it.

Non saranno ammesse istanze presentate con altra modalità.

9. Requisito di Esecuzione

I soggetti aderenti dovranno garantire le modalità operative e le tempistiche di intervento determinate dall'art. 4, comma 2, della Convenzione.

Pertanto, al fine di verificare la presenza di tale requisito di esecuzione, l'Amministrazione si riserva di chiedere adeguate giustificazioni all'operatore economico in relazione alla sua capacità di intervento, secondo le tempistiche previste in convenzione.

Pertanto, qualora a giudizio del responsabile del procedimento, supportato da elementi oggettivi, non sia garantita con sufficiente certezza la prestazione in convenzionamento, verrà inviata formale richiesta di giustificazioni all'impresa interessata perché presenti le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dall'invio della stessa comunicazione a mezzo PEC.

L'esito dell'analisi delle controdeduzione ad opera del Responsabile del procedimento sarà comunicata, con le dovute motivazioni, all'impresa interessata.

9. Garanzia – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con l'adesione alla convenzione le Imprese dovranno versare apposita cauzione dell'importo di € 1.500,00, mediante contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

10. Conclusione del procedimento

L'Amministrazione, in esito al presente avviso ed a seguito di esame delle manifestazioni di interesse pervenute, provvederà ad individuare le Imprese che saranno chiamate a sottoscrivere la convenzione approvata con deliberazione consigliare, sottoscrizione che avverrà a seguito delle verifiche di Legge.

11. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Manutenzioni stabili – strade Gestione digitale del territorio e marketing urbano – Servizio Progettazione/manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali.

12. Avvertenze

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, per assicurare, a norma di legge, la gestione del servizio istituzionale di recupero salme e servizio funebre per indigenti. Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale. Qualora non giungano istanze che possano considerarsi idonee sotto il profilo giuridico o sotto il profilo della sicurezza degli utenti, l'Amministrazione procederà ad individuare il soggetto a cui affidare il servizio allo scopo di garantire la continuità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di formulare l'elenco oggetto del presente avviso anche in caso di presentazione di una sola istanza o di non **procedere** per motivi di interesse pubblico.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune Sesto San Giovanni, nella sezione Bandi di gara per 15 giorni consecutivi.

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile contattare il n. tel. 02/24.96.714 - 735 quali referenti del Servizio Progettazione/manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali del Comune di Sesto San Giovanni.

Sesto San Giovanni, 21 febbraio 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Castelli

[Per la compilazione del modello, vedere il file "Modalità di compilazione dei Modelli"]

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE

Il sottoscritto

codice fiscale , in qualità di *(carica sociale)*

dell'operatore economico concorrente (indicare la denominazione e la tipologia di operatore economico tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

con sede legale in , provincia

via/piazza n. , CAP , Tel

fax E- mail

PEC

Codice fiscale

Con riferimento all'avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

PRESENTA ISTANZA

DI Manifestazione di interesse per la procedura indicata in oggetto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, -

DICHIARA

che la menzionata Impresa è iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.

di per attività comprendenti l'oggetto del contratto e che i dati di iscrizione sono i seguenti:

numero di iscrizione [] ,data di iscrizione
[] durata della ditta/ data termine [] forma giuridica
[]

2. che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione comunale allo svolgimento di attività funebre

[] del []

3. che il /i titolare/i o legale/i rappresentante/i è/sono il/i Sig./Sigg.ri nato/i a , residente/i a Via

4. che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016:

sono stati condannati

non sono stati condannati

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi di esclusione indicati al comma 1 del medesimo articolo con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10.

[In caso di risposta affermativa allegare il dispositivo di condanna o indicare la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna]

7. di

di essere in regola

di non essere in regola

con il pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice).

[In caso di risposta non affermativa indicare come è stata stabilita tale inottemperanza o allegare documento equipollente]

8. di non trovarsi o di non essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5 del Codice;

9. che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l'operatore economico non

vi sono soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di dipendenti presso la stazione appaltante della procedura di gara in oggetto, poteri autoritativi o negoziali per svolgere attività di cui la società scrivente fosse destinataria, ai sensi dell'art.53 comma 16- ter del D. Lgs.165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella convenzione e nell'avviso di manifestazione d'interesse

11. di garantire le modalità operative e le tempistiche di intervento determinate dall'art. 4 comma 2 della convenzione per lo svolgimento dei servizi istituzionali di competenza comunale.

12. di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità, approvato dalla Giunta comunale del Comune di Sesto San Giovanni con delibera n. 300 del 13/11/2012, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

13. di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 381/08;

14. che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione si è concluso;

15. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l'avvenuta costituzione di garanzia fidejussoria di cui all'art. della convenzione.;

16. di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento delle procedure del presente avviso;

17. di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutti i movimenti finanziari connessi allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

18. di impegnarsi, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria.

Luogo e data

Firma del Dichiarante
(solo sottoscrizione digitale)



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Convenzione tra il Comune di Sesto San Giovanni e le Imprese funebri per l'esecuzione dei servizi istituzionali di cui all'art. 34 del Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6 e art. 7 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per il quadriennio 2019 – 2022

Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

ART. 1) OGGETTO

1. Il Comune di Sesto San Giovanni affida alle Imprese autorizzate aventi i requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento per lo svolgimento dei servizi funebri, sottoscrittrici della presente convenzione e a quelle in possesso di analoghe caratteristiche che si convenzionassero successivamente, l'obbligo di provvedere a garantire i servizi istituzionali funebri sul proprio territorio, di seguito specificati:
 - a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari, comprensivo della fornitura di tutto quanto necessario ad effettuare il servizio;
 - b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, comprensivo della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;
 - c. fornitura di feretro, incassamento, confezionamento e trasporto funebre dal luogo di decesso a quello della sepoltura nei cimiteri del Comune di Sesto San Giovanni, previa sosta in luogo di culto se richiesto, per persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. I servizi di cui al primo comma devono essere garantiti anche qualora, per ordine della Pubblica Autorità o dell'ATS il trasporto dovesse essere effettuato fuori dall'ambito comunale, ma limitatamente al territorio della Regione Lombardia.

ART. 2) REQUISITI DELLE IMPRESE

1. Il servizio istituzionale viene svolto esclusivamente dalle Imprese che esercitano l'attività funebre secondo i requisiti previsti dagli articoli 31 e 32 del Capo IX del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6.

ART. 3) CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1. Il Servizio di Recupero Salme su disposizione di Pubblica Autorità consiste nel recupero, fornitura di contenitore e trasporto salma rinvenuta nel territorio comunale fino all'obitorio, a seguito di decesso sulla pubblica via per accidente anche in luogo privato su chiamata della Pubblica Autorità.
2. Il servizio deve essere svolto dall'Impresa dal momento in cui viene attivata dall'Autorità competente fino al momento in cui il cadavere viene depositato all'obitorio, con utilizzo di materiale tecnico adatto al recupero e con automezzo apposito, conformemente alla normativa vigente, con esclusione di eventuali servizi di onoranze funebri. In particolare la rimozione dei cadaveri può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
3. Il Servizio di Funerale Caritatevole, nei casi di indigenza del defunto o di appartenenza a famiglia bisognosa o per disinteresse dei familiari, deve essere eseguito dall'Impresa Funebre in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di cordoglio, nonché in osservanza della normativa di settore vigente.
4. Il servizio deve prevedere la programmazione del funerale ed il disbrigo delle pratiche (valori bollati esclusi), la fornitura della cassa di inumazione in legno con imbottiture interna e velo, piedi e croce, la vestizione della salma, la chiusura del feretro ed il mazzo di fiori da apporre sul feretro stesso. Il servizio dovrà altresì prevedere il trasporto, dal luogo in cui si trova il feretro, nell'ambito del territorio comunale, al cimitero comunale, con carro funebre e personale preposto, precisamente non meno di 4 uomini con i requisiti formativi previsti dalla normativa vigente. Nel tragitto è contemplata eventualmente la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il saluto civile o religioso.

ART. 4) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PRONTA REPERIBILITA' E CRITERI DI TURNAZIONE

1. Tutti i servizi, vengono prestati con turnazione mensile secondo l'ordine di presentazione al Protocollo del Comune della domanda di adesione al servizio da parte dell'impresa interessata.

2. Ogni Impresa aderente deve garantire, con turnazione, la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale idonei ad intervenire su chiamata dell'Autorità Pubblica nel luogo indicato:
 - entro 60 minuti dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
 - entro 45 minuti dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 - entro 60 minuti nei giorni festivi
 Nel caso di tre ritardi nell'esecuzione del servizio, formalmente comunicati all'Amministrazione Comunale, la stessa si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione con l'Impresa inadempiente.
3. Il Comune di Sesto San Giovanni redige entro la fine di ciascun anno solare l'elenco delle Imprese aderenti alla presente convenzione, con i relativi turni mensili di reperibilità riferiti all'anno successivo e provvede a notificarlo alle Imprese interessate ed alle strutture territoriali competenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Autorità Giudiziaria e ATS.
4. Per ogni Impresa funebre che si convenzionasse successivamente il primo turno ha inizio al termine delle turnazioni delle Imprese già aderenti alla convenzione. Ciascuna nuova Impresa è tenuta alla fornitura dei servizi funebri alle stesse condizioni e con le stesse modalità degli altri soggetti prima firmatari.
5. L'Impresa non può presentarsi per il servizio di recupero se non su richiesta diretta dell'Autorità Giudiziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dell'ATS. L'Impresa che si presentasse su richiesta di terzi e/o familiari non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione Comunale.
6. Nel caso in cui il servizio, preso in carico negli ultimi giorni del mese e quindi in prossimità del termine del singolo periodo di turnazione, si protraesse anche nei primi giorni del mese successivo, l'Impresa che lo ha iniziato è tenuta a portarlo a compimento anche se è terminato il suo periodo di turnazione.
7. Inoltre l'Impresa dovrà:
 - organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero verificarsi;
 - osservare ed assumere tutti gli oneri relativi alla previdenza e all'assistenza dei prestatori di lavoro, anche per il personale in sostituzione temporanea, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché applicare il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L di categoria. Si obbliga altresì ad applicare i minimi salariali, ad adempiere a tutti gli oneri retributivi, fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che saranno adibiti a qualsiasi titolo nel servizio;
 - assicurare che il personale addetto tenga un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura dei servizi;
 - istituire un recapito telefonico fisso e di telefonia mobile (cellulare) attivo 24 ore al giorno, anche nei giorni festivi e comunicarlo al Comune che lo comunicherà alle autorità interessate.

ART. 5) ACCESSO ALL'OBITORIO

1. L'accesso al deposito di osservazione o all'obitorio è consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni di consegna del cadavere e del cofano.

ART. 6) PREZZI

1.	Tariffa diurna:	dalle ore 8.00 alle ore 20.00	€ 400,00
2.	Tariffa notturna:	dalle ore 8.00 alle ore 20.00	€ 500,00
3.	Tariffa festivi:	24 ore	€ 500,00
4.	Funerale di povertà o disinteresse dei familiari		€ 700,00

ART. 7) PAGAMENTI

1. Il pagamento dei servizi istituzionali è a carico del Comune di Sesto San Giovanni.
2. I pagamenti vengono effettuati a cura del Dirigente del Settore preposto, previa verifica della regolarità della esecuzione del servizio e dietro presentazione della fattura che deve essere accompagnata dall'elenco dei servizi svolti e dalla fotocopia di documento firmato che attesti l'Autorità che ha ordinato il servizio.

3. Il corrispettivo dovuto comprende tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e specificate nel presente capitolato, le spese di gestione, organizzazione, amministrazione e coordinamento e tutto quanto necessario all'erogazione del servizio, niente escluso ed eccettuato. Nessuna indennità o sovrapprezzo verrà corrisposta per l'aumento dei costi o per costi imprevisti. Il corrispettivo delle prestazioni sarà erogato sulla base degli interventi effettivamente resi.
4. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica. Il pagamento verrà effettuato di norma entro 30gg. dal ricevimento della fattura.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge ed a comunicare al Comune di Sesto San Giovanni, gli estremi del proprio conto corrente postale/bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e ad indicare il nominativo della persona o persone delegata/e ad operare su di esso

ART. 8) RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONI

1. L'Impresa è responsabile dell'adempimento del contratto e di tutti i danni diretti ed indiretti verso persone e/o cose derivanti dall'espletamento del servizio e alla stessa imputabili. L'Amministrazione comunale è pertanto sollevata da ogni responsabilità od onere dipendente da incidenti, danni, disservizi causati dall'impresa o comunque derivanti da attività od omissioni della stessa fino al momento dell'inumazione o tumulazione della salma o del deposito nel luogo di osservazione designato o all'obitorio.
2. L'Impresa aggiudicataria, pena la decadenza dal contratto, provvede a stipulare, prima di iniziare il servizio, apposita polizza con primari istituti per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di importo non inferiore ad euro 500.000,00.

ART.9) DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

1. E' vietato cedere o subappaltare il servizio pena l'escussione della garanzia fideiussoria, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, in quanto il servizio è inerente ad interventi connessi ad operazioni con organi di pubblica sicurezza (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) e con situazioni di disagio sociale che richiedono professionalità e discrezione.

ART. 10) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo all'Impresa esecutrice di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs 81/2008, di osservare ed adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, al fine di evitare danni di ogni specie, sollevando nella misura più ampia da ogni responsabilità civile e penale il Comune di Sesto San Giovanni.

ART.11) PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Impresa, ove non attenda agli obblighi imposti dalla presente convenzione, nonché dalle norme di legge e/o regolamento, e non opera tempestivamente interventi correttivi per garantire la regolare esecuzione del servizio, sarà tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che potrà variare a seconda della gravità dell'infrazione, come di seguito indicato:
 - mancato servizio: Euro 1.000,00
 - servizio non corrispondente alle disposizioni della presente convenzione: Euro 500,00
 - mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al precedente art. 4: Euro 500,00L'importo delle penalità sarà trattenuto dalle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

2. Le inadempienze e le irregolarità rilevate saranno comunicate, per iscritto, all'impresa che dovrà, entro 5 gg. lavorativi, decorrenti dal ricevimento della contestazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. Trascorso il suddetto termine, il Comune di Sesto San Giovanni deciderà nel merito, applicando, se del caso, le relative penali, con le modalità di cui sopra.
3. La violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione della presente convenzione nei confronti dell'impresa inadempiente, qualora la somma delle penali superi l'importo di Euro 1.500,00 nell'arco dell'anno solare.

ART.12) GARANZIA - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia degli obblighi assunti con l'adesione alla presente convenzione le Imprese versano apposita cauzione dell'importo di € 1.500,00, mediante contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. In caso di inadempimento l'Amministrazione, con la sola formalità della preventiva contestazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 11), ha facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione. In tal caso resta a carico dell'Impresa l'obbligo dell'immediato reintegro.

ART. 13) REVISIONE DEI PREZZI

1. Al termine del biennio di entrata in vigore della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede alla revisione dei prezzi secondo il coefficiente di rivalutazione dell'ISTAT.

ART. 14) DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della prima impresa aderente.

ART. 15) FACOLTA' DI RECESSO

1. E' facoltà delle parti firmatarie della convenzione recedere unilateralmente dalla stessa.
2. La comunicazione del recesso deve essere notificata con preavviso di almeno 6 mesi a mezzo PEC o raccomandata R.R.

ART. 16) NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione le parti osservano le vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mortuaria ed in materia contrattuale, ai regolamenti comunali ed alle loro disposizioni attuative.

ART. 17) FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Monza.

ART. 18) SPESE DI ATTO

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico delle Imprese aderenti.

SOGGETTI CHE HANNO STIPULATO LA CONVENZIONE

La presente convenzione è stipulata tra il Comune di Sesto San Giovanni, legalmente rappresentato dal Direttore del Settore Manutenzioni e valorizzazione stabili – strade - Gestione digitale del territorio e marketing urbano, Dott. Ing. Alessandro Castelli e le seguenti Imprese:

..... il

..... il

..... il

..... il

..... il

..... il

..... il

Sesto San Giovanni, 2019

Per il Comune di Sesto San Giovanni
Il Direttore del Settore Manutenzioni e valorizzazione stabili – strade
Gestione digitale del territorio e marketing urbano
Dott. Ing. Alessandro Castelli

.....